



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Rampone Michele

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
28	12/03/2024	17	6

Oggetto:

D.lgs. 152/06 art. 208 - Ditta FALCONE ECOLOGIA S.R.L. - Autorizzazione unica impianto di messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in via dei Tigli snc nel comune di San Bartolomeo in Galdo (BN).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- a. sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale – è stato pubblicato il D. Lgs.vo 3 Aprile 2006 n. 152 “Norme in materia Ambientale “;
- b. l’art. 208 disciplina l’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, che sostituisce, ai sensi del comma 6 dello stesso, ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
- c. le procedure per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio e recupero rifiuti è regolamentata nella Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 8 del 15.01.2019;

RILEVATO CHE:

- a. in data 04.09.2023, con nota acquisita al prot.n. 427032 del 11.09.2023, la ditta FALCONE ECOLOGIA S.R.L. , P.IVA 01670860624, con sede legale in via Pasquale Circelli n. 70/ A nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), legalmente rappresentata dal sig. Falcone Giacomo Orlando ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS , ha presentato istanza volta a ottenere l’autorizzazione unica , ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 15206, all’esercizio dell’attività di un impianto di messa in riserva rifiuti pericolosi e non pericolosi e recupero di rifiuti non pericolosi, da ubicarsi in via dei Tigli snc nel comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- b. questa UOD, con nota prot.n. 444934 del 20.09.2023, ha richiesto integrazioni documentali, e nello specifico: specificazione dei provvedimenti edilizi relativi a tutti i manufatti presenti all’interno dell’impianto; documentazione relativa agli scarichi acque reflue industriali e meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale (Allegato 1.f); elaborati grafici di dettaglio (pianta e sezione) dell’impianto di trattamento delle acque di scarico, del particolare costruttivo dei punti di immissione in corpo idrico superficiale;
- c. con nota acquisita al prot.n. 456541 del 26.09.2023, la ditta FALCONE ECOLOGIA S.R.L. ha trasmesso le integrazioni richieste;
- d. in data 26.10.2023 si è tenuta la prima seduta della CdS in cui erano presenti la ditta, il Comando Prov.le dei VVF, la Provincia ed ATO Rifiuti di Benevento; non erano presenti l’Arpac, l’Asl, l’Autorità di Bacino ed il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN). In tale sede è stata data lettura del parere dell’Arpac prot. n. 66221 del 26.10.2023 , acquisito al prot.n. 515068 di pari data, con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alla componente “Aria” ed “Acqua” ed ha chiesto integrazioni per la componente “ Rifiuti”. Il comando Prov.le dei VVF e la Provincia di Benevento hanno richiesto integrazioni documentali. L’Ato Rifiuti si è riservato di esprimere il parere di competenza nella prossima seduta della CdS. La CdS è stata aggiornata in attesa della ricezione della documentazione integrativa da parte della ditta;
- e. in data 14.12.2023, con nota acquisita al prot.n. 603584 di pari data, la ditta Falcone Ecologia s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste nell’ambito della CdS del 26.10.2023 ed ha comunicato che, rispetto al progetto iniziale già valutato, aveva intenzione di attuare le seguenti modifiche : spostamento dell’area di messa in riserva R13 del rifiuto classificato con CER 16 01 03 di 21 mq e il contestuale aumento di 21 mq dell’area di messa in riserva R13 del rifiuto classificato con CER 15 01 02; inserimento delle aree di scarico per i rifiuti da sottoporre immediatamente alle operazioni di recupero R3/R12.
A tal fine ha trasmesso relazioni e planimetrie aggiornate sia alla luce delle integrazioni richieste e sia alla luce delle suddette variazioni.
- f. in data 15.01.2024, con nota acquisita al protocollo regionale n. 23978 del 15.01.2024, la ditta ha trasmesso le seguenti planimetrie revisionate, che per mero errore non erano state allegate nella comunicazione precedente:
 - f.1. Planimetria post-opera rev. 01;
 - f.2. Planimetria dell’insediamento quotata rev. 01;
 - f.3. Planimetria acque reflue rev. 01;
 - f.4. Planimetria acque reflue – pianta e sezioni - rev. 01;
 - f.5. Planimetria emissioni in atmosfera – rev. 01;
- g. in data 17.01.2024 si è tenuta la seconda seduta della Conferenza dei Servizi, in cui erano presenti il rappresentante della ditta, coadiuvato dl tecnico incaricato, e l’ ATO Rifiuti di Benevento , mentre non erano presenti il rappresentante dell’Arpac, della Provincia di Benevento, del Comando Prov.le dei VVF, dell’Asl, dell’Autorità di Bacino, e del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN).
In tale sede è stata data lettura:
 1. della nota prot.n. 1250 del 16.01.2023 acquisita al prot.n. 27080 del 17.01.2024, con cui la Provincia di Benevento ha chiesto il rinvio della CdS al fine di esaminare la documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 14.12.2023 e 15.01.2024;
 2. della nota dell’Arpac prot. n. 3457 del 17.10.2024 , acquisita al prot.n. 27161 di pari data con cui ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

3. della nota prot.n.681 del 17.01.2024, acquisita al prot.n. 27616 di pari data, con cui il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ha rilasciato

- 3.1. parere tecnico di competenza favorevole in merito alla valutazione di impatto acustico a firma del tecnico competente in acustica Dr. C.A. Iannace a condizione che:
 - vengano rispettati i parametri acustici previsti dalla normativa vigente;
 - il titolare dell'attività provvederà ad effettuare monitoraggi fonometrici con cadenza annuale che dovranno tassativamente rispettare i parametri acustici previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti Comunali.
- 3.2. parere tecnico di competenza favorevole allo scarico delle acque reflue, con recapito finale in corpo idrico superficiale con le seguenti prescrizioni:
 - La ditta dovrà rispettare lo scarico quali-quantitativo come per legge e nel rispetto di quanto indicato in atti, e gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
 - La ditta è tenuta a comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche di scarico rispetto alla documentazione in atti;
 - Per detto scarico il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza annuale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico in corpo idrico superficiale previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - Qualora i parametri risultassero non in linea con quanto prescritto, il titolare è tenuto a realizzare idonei impianti di trattamento delle acque reflue;
 - In ogni caso il titolare dovrà usare ogni cautela al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento.

Con la medesima nota il Comune di San Bartolomeo in Galdo ha certificato la **conformità urbanistica** dell'impianto da realizzarsi in San Bartolomeo in Galdo (BN) alla via dei Tigli, Fg. 32 p.lle 65,128,129,150.

L'ATO Rifiuti si è riservato di esprimere il parere di competenza nella successiva seduta della CdS.

h. in data 01.02.2024 si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi in cui erano presenti la ditta, il Comando Prov.le dei VVF e la Provincia di Benevento, mentre non erano presenti i rappresentanti dell'Arpac, dell'Asl, dell'Autorità di Bacino, dell'ATO Rifiuti e del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN).

L'ATO Rifiuti ha fatto pervenire nota prot.n. 076 del 1.02.2024, acquisita al protocollo regionale al n. 56805 in pari data, nella quale ha rilasciato il parere di competenza evidenziando quanto segue: " con riferimento al progetto presentato dalla Ditta Falcone Ecologia S.r.l. da ubicarsi in Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) e con esclusivo riferimento ai codici EER ascrivibili a rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta effettuata nei comuni inclusi nel territorio dell'ATO Rifiuti Benevento, risulta opportuno evidenziare che nella programmazione d'ambito – già approvata in via preliminare con deliberazione del Consiglio d'Ambito n° 14 del 18.11.2022 – ed in via di aggiornamento e completamento, è prevista la gestione esclusivamente pubblica dei flussi di rifiuti post-raccolta mediante una filiera impiantistica anch'essa di proprietà pubblica.

Con Deliberazione n° 27 assunta in data 06.11.2023, inoltre, il Consiglio d'Ambito ha confermato tale scelta, individuando - ai sensi degli artt. 29, comma 1, lett. b) e 26bis, commi 1 e 2, della L.R.C. n° 14/2016 – quale forma di gestione a regime quella prevista dall'art. 14, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n° 201/2022, che prevede l'affidamento del servizio a società in house mediante costituzione di nuova società partecipata dai Comuni, a totale capitale pubblico.

La gestione diretta riguarda tutti i codici EER afferenti alle frazioni secche valorizzabili dei rifiuti urbani, alla componente organica, alla frazione residuale non riciclabile, ai rifiuti ingombrati, ai RAEE. Si invita, quindi, l'imprenditore a tenere in debito conto negli atti programmatici - ed in particolare nei piani economico-finanziari redatti e/o da redigere - che ad avvenuta attuazione delle previsioni di Piano e completamento della filiera impiantistica dedicata – i flussi di rifiuti post-raccolta dei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento per le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate verranno gestite esclusivamente – in via diretta o indiretta - da soggetto pubblico. Pertanto, nell'attualità nulla osta alla realizzazione del progetto di ampliamento di che trattasi con la prescrizione che, con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni di Piano d'Ambito, le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento – inclusa la Città capoluogo – non potranno più essere conferite dai comuni presso impianti privati, ma saranno unitariamente gestite da soggetto pubblico."

La Provincia di Benevento, prendendo atto delle integrazioni presentate dalla ditta, così come richiesto nella seduta del 26.10.2023, ha espresso parere favorevole per quanto di competenza.

Il Comando Prov.le dei VVF ha richiesto le seguenti integrazioni e chiarimenti:

1. Riguardo il capannone industriale, questo deve essere caratterizzato architettonicamente (pianta, sezioni e prospetti) e valutato ai fini antincendio rispetto alle destinazioni d'uso e al contesto;
2. Le distanze di separazione e protezione devono essere chiaramente esplicitate ai sensi del punto 5.3.1 del DM 26.07.2022 rispettivamente per lo stoccaggio in cumuli e quello in cassoni nonché tra i cumuli e il capannone e viceversa.

3. Provvedere alla pianificazione in caso di emergenza per la gestione della sicurezza antincendio, in ossequio al punto 5.4 del DM 26.07.2022 e R.T.O.;
4. Riguardo il controllo antincendio e rilevazione allarme, implementare secondo i dettami di cui alla Strategia S7, in particolare riguardo alla segnalazione manuale (S.7.4.2 della R.T.O.);
5. Riguardo la riserva idrica a supporto dell'impianto antincendio, indicarne la dimensione ;
6. Le superfici che nel progetto sono sottoposte a videocamera/termocamera, dovranno essere pari alla totalità di quelle in cui è stoccato il materiale, sia esso lavorato che in attesa di lavorazione.

La cds è stata aggiornata al fine di acquisire le integrazioni richieste dal Comando Prov.le dei VVF da parte della ditta.

- i. In data 05.03.2024 si è tenuta la Conferenza dei Servizi decisoria, in cui erano presenti la ditta e il Comando Prov. le dei VVF. Non erano presenti i rappresentanti dell'Arpac, della Provincia di Benevento, dell'Asl, dell'Autorità di Bacino, di Ato Rifiuti e del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN).

In tale sede è stata data lettura delle nota prot.n. 6041 del 27.02.2024 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, acquisita al protocollo regionale al n. 101879 del 27.02.2024, con cui ha espresso il proprio nulla osta in merito all'intervento proposto dalla ditta.

E' stata data lettura della nota prot.n. 1857 del 20.02.2024 del Comando Prov.le dei VVF, acquisita al protocollo regionale al n. 91173 del 21.02.2024, con cui ha espresso parere definitivo favorevole alla realizzazione del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

“Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11.”

E' stata data lettura della nota dell'Arpac prot.n. 14778 del 05.03.2024, acquisita al protocollo regionale n. 116964 di pari data, e integrata con nota prot.n. 14883 del 5.03.2024 ed acquisita al protocollo regionale n. 117596 di pari data, con cui ha ribadito il precedente parere favorevole espresso con nota prot.n. 3457 del 17.10.2024 .

E' stata acquisita agli atti la nota prot.n. 117607 del 05.03.2024 , con la quale la ditta ha provveduto a fornire, quale integrazione spontanea, copia dei permessi di costruire n. 6 del 12.10.2020 prot.n. 8194 e n. 19 del 01.2.2021 prot.n. 10961 rilasciati dal Comune di San Bartolomeo in Galdo.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con **determinazione conclusiva favorevole**, sulla scorta dei pareri favorevoli espressi dall'Arpac, dal Comando Prov. le dei VVF, dal Comune di San Bartolomeo in Galdo, dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, dalla Provincia di Benevento, dall'EdA dell'Ato Rifiuti Benevento, ed acquisito l'assenso dell'Asl di Benevento ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter della legge 241/1990;

- j. In data 08.03.2024 con nota acquisita al prot.n. 125145, la ditta ha trasmesso la lettera di affidamento dell'incarico ai sensi dell'art. 2 della L.R.C. n.59/2018 nonché la dichiarazione, resa ai sensi dell'art.3 della L.R. n.59/2018, attestante il pagamento delle spettanze da parte del committente.

TENUTO CONTO:

- a. della dichiarazione sull'assenza di condizioni di conflitto di interessi resa, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/13, unitamente al Responsabile del procedimento dott.ssa Silvia Meoli;
- b. che dalla BDNA è risultato, in data 18.09.2023, che nei confronti del Rappresentante Legale della società e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs 159/2011, non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all'art.67 dello stesso decreto;

VISTI

- a. L'art.208 del D. Lgs. 152 del 2006 e smi
- b. La D.G.R.C. n. 8 del 15/01/2019;
- c. La DGR n.223/2019;

Alla stregua delle determinazioni della Conferenza di Servizi decisoria del 05.03.2024 e dei pareri comunque acquisiti, ai sensi di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile del Procedimento dott.ssa Silvia Meoli, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti:

DECRETA

Per quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto di:

1. **di autorizzare**, così come si autorizza, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06 ss.mm.ii. quale autorizzazione unica, la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi e

non pericolosi e recupero rifiuti non pericolosi da ubicarsi in via dei Tigli snc nel comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), della ditta FALCONE ECOLOGIA S.R.L. , P.IVA 01670860624, con sede legale in via Pasquale Circelli n. 70/ A nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), legalmente rappresentata dal sig. Falcone Giacomo Orlando ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMIS , per le operazioni ed i rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER che di seguito si riportano:

2. stabilire che:

l'impianto è autorizzato secondo il progetto costituito dai seguenti elaborati grafici allegati ed acquisiti al protocollo regionale al n.23978 del 15.01.2024:

Allegato 1 - Planimetria post opera;

Allegato 2 - Planimetria acque reflue;

Allegato 3 - Planimetria emissioni in atmosfera.

con le seguenti prescrizioni:

Gestione Rifiuti ed End of Waste

- 2.1.** Rispettare le modalità operative di gestione stabilite dalle norme nazionali, dalle norme relative alle specifiche tipologie di rifiuti e dalla DGR n. 8/2019. Conservare sempre in impianto la documentazione

tecnica autorizzativa e gli atti richiamati, le norme di riferimento applicate e i documenti associati al Registro di C/S (FIR, analisi, autorizzazioni).

- 2.2. Attenersi per rifiuti e End of Waste (rif. Tipologie 6.1 e 9.1 DM 5.2.98) a quanto previsto nella Relazione Tecnica prot. ARPAC n. 60014 del 02.10.2023 e nella Relazione integrativa prot. ARPAC n.78237/2023 del 18.12.23. Per le EoW predisporre la dichiarazione di conformità per ogni lotto e dotarsi di sistema di qualità interno esterno come previsto dal LG SNPA 41/22. Eventuali modifiche dovranno essere preventivamente autorizzate da questa UOD.
- 2.3. Allocare i RAEE, rifiuti pericolosi conferiti e eventuali rifiuti pericolosi occasionalmente rinvenibili al coperto (strutture mobili o contenitori a tenuta muniti di copertura). Procedere identicamente per le Eow ove necessario o richiesto dalle norme di settore relative ai prodotti ottenuti.
- 2.4. I rifiuti soggetti in impianto a operazione R13-R12 dovranno essere destinati ad impianto finale con operazione da R1 a R10.
- 2.5. Rifiuti in ingresso non previsti oppure rifiuti prodotti sistematicamente dovranno essere comunicati preventivamente a questa UOD.
- 2.6. Prevedere in caso di cessazione definitiva dell'attività la presentazione preventiva a questa UOD di un Piano di ripristino ambientale.
- 2.7. Prevedere la sistematica pulizia dei piazzali esterni ed interni, in particolare a seguito di potenziali sversamenti.
- 2.8. Prevedere con frequenza bimestrale al monitoraggio dell'integrità della impermeabilizzazione della pavimentazione, degli stoccaggi, dei contenitori e di ogni altra struttura atta alla tutela del suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.
- 2.9. Garantire l'integrazione del Registro di C/S in modo da tracciare il flusso dei materiali EoW prodotti come dichiarato.
- 2.10. ARPAC si riserva di prelevare campioni dei rifiuti in ingresso e/o dei materiali prodotti con oneri e costi di laboratorio a carico della Ditta.
- 2.11. Tenere conto di quanto prescritto dall' Ato Rifiuti di Benevento in sede di CdS del 01.02.2024 relativamente ai codici EER afferenti alle frazioni secche valorizzabili dei rifiuti urbani, alla componente organica, alla frazione residuale non riciclabile, ai rifiuti ingombrati, ai RAEE : *“ con efficacia temporale decorrente dall'avvenuta operatività delle previsioni di Piano d'Ambito, le categorie di rifiuti urbani innanzi elencate provenienti da raccolta effettuata nei comuni costituenti l'ATO Rifiuti Benevento – inclusa la Città capoluogo non potranno più essere conferite presso impianti privati. ”*

Emissioni in atmosfera

3. di autorizzare, ai sensi dell'art. 269 del Decreto Legislativo 152/06, le emissioni in atmosfera prodotte dall'attività e di seguito elencate:

Emissioni diffuse

Punto P1 – Operazioni di recupero R12 di selezione manuale mediante nastro trasportatore

Punto P2 – Operazioni di recupero R12 mediante pressa

Emissioni convogliate

Punto E1 – Trituratore

con le seguenti prescrizioni:

- 3.1. Rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella documentazione allegata all'istanza di autorizzazione e quanto indicato nella documentazione integrativa.
- 3.2. Adottare tutte le modalità di conduzione dell'impianto atte al contenimento delle emissioni diffuse.
- 3.3. Prevedere per l'emissione convogliata E1 il controllo del parametro riportato nella tabella sottostante (Polveri), il rispetto del relativo limite di emissione, il rispetto della portata di progetto e l'utilizzo del relativo metodo di prelievo e analisi:

Punto di emissione	Fase lavorativa/ Impianto	Parametro	Valore limite di emissione (mg/Nm ³)	Riferimento normativo	Metodo di prelievo e analisi	Portata di progetto autorizzata (Nm ³ /h)
E1	Triturazione, dei rifiuti classificati con EER: 020104, 150102, 150103, 150106, 170201, 170203, 191204, 200138, 200139, 200307	Polveri	5	BAT-AEL tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti *	UNI EN 13284-1:2017	2.000
- Impianto di abbattimento previsto: abbattitore a mezzo filtrante del tipo depolveratore con filtro a tessuto.						

3.4. La portata effettiva, misurata durante i campionamenti in autocontrollo, deve corrispondere alla portata di progetto autorizzata (2.000 Nm³/h) con un range di tolleranza pari a $\pm 20\%$. Qualora venga riscontrata una variazione superiore o inferiore al 20% della portata di progetto, la ditta dovrà gestire l'anomalia tempestivamente con azioni interne, darne immediata comunicazione agli Enti e, contestualmente, richiedere un aggiornamento dell'atto autorizzatorio, specificandone le motivazioni tecniche dell'aumento o della diminuzione rispetto ai valori di progetto. Pertanto, monitorare regolarmente la situazione impiantistica dei sistemi di captazione, convogliamento, filtrazione e ventilazione degli effluenti gassosi.

3.5. Relativamente ai rifiuti identificati con EER 190801 (Residui di vagliatura) rifiuti potenzialmente osmogeni, **effettuare lo stoccaggio esclusivamente all'interno di cassoni scarrabili dotati di idonea copertura, al fine di limitare le eventuali emissioni odorigene, e, inoltre, garantire la perfetta tenuta, onde evitare la produzione di percolati.**

Si prescrive il confinamento, in apposito locale posto in depressione, e il convogliamento nell'ambiente esterno, previa depurazione degli inquinanti con sistemi di abbattimento corrispondenti alle MTD, se, in seguito ad attività di sopralluogo, si dovessero riscontrare particolari criticità relative agli odori molesti.

3.6. Effettuare il monitoraggio delle seguenti emissioni diffuse di polveri totali:

Punti di emissioni diffuse	Fonte di emissione diffusa	Parametro	Impianto di abbattimento
P1	Operazioni di riduzione volumetrica carta e imballaggi mediante pressa	<i>Polveri totali</i>	<i>Non previsto</i>
P2	Attività di recupero metalli R4 mediante pressa cesoia	<i>Polveri totali</i>	<i>Non previsto</i>

3.7. In merito ai VLE delle emissioni diffuse, in considerazione del vuoto normativo esistente a livello nazionale e regionale, utilizzare come riferimento l'allegato XXXVIII (Valori limite di esposizione professionale su 8 ore e a breve termine), l'allegato XLI (Metodiche standardizzate di misurazione degli agenti) del D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e i TLV/TWA (limiti su 8 ore) e TLV/STEL (limiti a breve termine), emessi dalla ACGIH, previsti per gli ambienti di lavoro. A tal proposito si precisa che la valutazione e il controllo del rischio da esposizione ad agenti chimici dei lavoratori non rientra tra le competenze di questo Ufficio.

3.8. Al fine di contenere le polveri diffuse, provvedere al confinamento di tutti i nastri trasportatori e a garantire idonea altezza di caduta da essi.

3.9. Prevedere il controllo radiometrico su tutti i rifiuti metallici in ingresso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 230/95 e ss.mm.ii., il rispetto delle modalità operative di monitoraggio indicate nella relazione tecnica integrativa e il rispetto degli obblighi di legge qualora dovessero emergere valori di radioattività superiori a quelli consentiti dalla norma.

3.10. Si prende atto dell'assenza nel ciclo produttivo di gruppi elettrogeni di emergenza e di impianti di combustione.

3.11. Prevedere un'idonea barriera arborea o altra barriera lungo il perimetro aziendale, al fine di migliorare l'effetto frangivento e la capacità di contenere eventuali dispersioni di polveri, e mantenerla in continua efficienza.

3.12. Rispettare le indicazioni riportate nella parte I, allegato V, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 (Polveri e sostanze organiche liquide – Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti). In particolare, ai fini dell'abbattimento delle polveri prodotte, attuare le seguenti misure di mitigazione:

- garantire idonea altezza di caduta dei materiali dagli autocarri e la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale da essi;
- bagnare periodicamente o coprire con teli (nei periodi di inattività e durante le giornate con vento intenso) i cumuli di materiale polverulento stoccato;
- umidificazione costante e sufficiente delle strade utilizzate, pavimentate e non, e delle aree di movimentazione dei materiali polverulenti;
- coprire con teloni i materiali polverulenti trasportati.

3.13. Relativamente all'impianto di abbattimento delle emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) prodotte durante le suddette fasi lavorative:

- effettuare le operazioni di manutenzione con frequenza tale da mantenere costante la sua funzionalità, tenendo conto delle indicazioni riportate nel manuale d'uso e di manutenzione dalla ditta costruttrice dello stesso. Quest'ultimo deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Controllo;
- rispettare quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n° 243 del 8.5.15 - Revisione e aggiornamento parziale delle disposizioni di cui alla D.G.R. 5 agosto 1992, n° 4102 e, in particolare, provvedere a installare i sistemi di controllo previsti in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso (Manometro differenziale o eventuale pressostato differenziale con allarme ottico e/o acustico o rilevatore triboelettrico).

3.14. Movimentare con la massima cautela i RAEE contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico, quali i CFC, al fine di evitare ogni contaminazione ambientale e rischi per gli operatori.

3.15. Adottare e tenere sempre aggiornati un registro per le analisi dei campioni prelevati in regime di autocontrollo, al quale devono essere allegati i certificati analitici, e un registro per gli interventi sugli impianti di abbattimento delle emissioni (Registrare le caratteristiche di funzionamento, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti), secondo le disposizioni di cui ai punti 2.7 e 2.8, allegato VI, parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., con pagine numerate e firmate dal responsabile dello stabilimento. Tali registri devono essere posti a disposizione degli organi di controllo e mantenuti per almeno 5 anni.

3.16. Al fine di garantire le condizioni di stazionarietà necessarie alla esecuzione delle misure e campionamenti, posizionare correttamente il tronchetto di prelievo del camino, rispettando le norme tecniche di riferimento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13284-1:2017). Collocare i punti di prelievo in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Le condizioni di stazionarietà sono garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle e almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. Il diametro idraulico (Dh) è definito come:

$$D_h = 4S/p$$

dove: S è la sezione di passaggio, p il perimetro.

Nel caso di condotti circolari, il diametro idraulico coincide con il diametro geometrico interno della sezione.

Il numero dei punti di prelievo deve essere stabilito in base alle dimensioni del condotto secondo quanto riportato nella seguente tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N° punti prelievo	Lato minore (m)	N° punti di prelievo	
Fino a 1 m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto al centro del lato	
Da 1 m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 a 1 m	2 punti	Al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2 m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1 m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con tronchetto metallico di diametro interno da 3 pollici filettato internamente passo gas, deve sporgere per circa 50 mm dalla parete e chiuso con un tappo avvitabile. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1-1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro e il bordo inferiore del bocchettone deve essere collocato almeno 20 cm al di sopra del parapetto più alto della piattaforma di lavoro; inoltre, la zona del punto di prelievo deve essere libera da ostacoli che potrebbero ostacolare l'introduzione e l'estrazione delle sonde di campionamento.

I camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di impianti per i quali non sia previsto un autocontrollo periodico delle emissioni, ma sia comunque previsto un valore limite di emissione.

3.17. Rendere facilmente accessibile il punto di prelievo e misura dei camini al fine di consentire il campionamento delle emissioni in atmosfera, in rispetto delle norme di sicurezza previste in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n° 81/08 e ss.mm.ii. In particolare:

- a. l'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opereranno i tecnici ARPAC incaricati di eseguire prelievi e misure alle emissioni in atmosfera;
- b. i punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con

maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro;

c. la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento dei tecnici in condizioni di sicurezza.

- 3.18.** Apporre sui camini in prossimità del punto di prelievo, un'etichetta inamovibile riportante la denominazione univoca con scritta indelebile del punto di emissione e il diametro del condotto.
- 3.19.** Al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco del camino deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima deve essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri (è da intendersi che non possono considerarsi ostacoli o strutture gli elementi stessi dell'impianto quali filtri, ciminiera, passerelle non presidiate, scalette, tubazioni, ecc. ad eccezione dei luoghi adibiti ad attività amministrativa o ricreativa quali uffici, mense ecc); i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono essere a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta.
- 3.20.** I metodi di prelievo e analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia. In particolare, oltre alle norme tecniche sopra menzionate, relativamente alla determinazione della temperatura, pressione, velocità e portata dei flussi gassosi convogliati, utilizzare come riferimento la norma UNI EN ISO 16911-1:2013, mentre per la determinazione del vapore acqueo nei condotti utilizzare come riferimento la norma UNI EN 14790:2017 (Condensazione e adsorbimento su gel di silice – Gravimetria).
- 3.21.** Relativamente al campionamento delle suddette emissioni convogliate in atmosfera (Punto di emissione E1) le emissioni si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media dei valori analitici di almeno n° 3 campioni consecutivi che siano effettuati secondo le prescrizioni dei metodi di campionamento individuati nell'autorizzazione e che siano rappresentativi di almeno n° 1 ora di funzionamento dell'impianto, non supera il valore limite di emissione, così come previsto dal § 2.3 dell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
- 3.22.** Condizioni di normalizzazione dei risultati - Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni, da confrontare con i valori limite di emissione, sono determinate alle seguenti condizioni:
- a. temperatura 273°K;
 - b. pressione 101,3 kPascal;
 - c. gas secco.
- 3.23.** Ogni modifica al ciclo produttivo, così come definita dall'art. 269 c.8 del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii., dovrà essere preventivamente comunicata a questa UOD e al Dipartimento ARPAC di Benevento.
- 3.24.** Effettuare i campionamenti in autocontrollo delle emissioni convogliate (E1) e diffuse (P1, P2), con **frequenza annuale**, tenendo conto delle condizioni meteo prevalenti, comunicando, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso, le date e gli orari di inizio e termine delle operazioni di prelievo. Successivamente, trasmettere al Dipartimento ARPAC di Benevento e a questa UOD le relative risultanze analitiche e la planimetria con l'indicazione precisa dei punti di campionamento delle emissioni diffuse.
- 3.25.** Relativamente alle Linee Guida Regionali di cui alla DGRC n° 223 del 20.5.2019 contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio da inserire obbligatoriamente negli atti autorizzativi riguardanti la messa in esercizio degli impianti di trattamento rifiuti, si riportano le seguenti prescrizioni:
- a. tenere sempre a disposizione degli Organi di Controllo:
 - certificati analitici, quantitativi precisi e collocazione delle varie tipologie di rifiuti presenti in azienda;
 - planimetria dell'area dove è ubicata l'azienda con l'indicazione dei ricettori presenti al contorno;
 - b. prevedere l'installazione di una banderuola visibile dalla strada pubblica esterna al sito al fine di evidenziare, in caso di incendi, la direzione prevalente del vento, i ricettori più esposti all'azione dei fumi prodotti e, orientativamente, la matrice suolo interessata dal fenomeno della ricaduta delle polveri di combustione.
- 3.26.** Rispettare, inoltre, quanto stabilito dall'Art. 269 comma 6 del D. Lgs 152/06 in particolare:
- 3.26.1. comunicare almeno 15 giorni prima la data di messa in esercizio dell'attività;
 - 3.26.2. effettuare una valutazione delle emissioni prodotte;
 - 3.26.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, al Comune di San Bartolomeo in Galdo (Bn), al Dipartimento Provinciale ARPAC di Benevento e all'ASL di Benevento;

- 3.27. Demandare all'ARPAC di Benevento ai sensi dell'art. 5 della L.R. 10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
- 3.28. precisare che gli oneri per i suddetti accertamenti ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 750/04, sono a carico della Ditta interessata;
- 3.29. stabilire che gli esiti delle verifiche da parte degli Enti di controllo devono essere comunicati a questa U.O.D. per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. 152/06; i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 3.30. contenere le emissioni prodotte, nei limiti indicati nella perizia allegata all'istanza e comunque in quelli previsti dalla vigente legislazione in materia;
- 3.31. gli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere tenuti in continua efficienza;
- 3.32. adottare tutti gli accorgimenti o sistemi atti a contenere eventuali emissioni diffuse di qualunque natura e che queste siano conformi a quanto previsto dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3.33. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 3.33.1. comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;
 - 3.33.2. richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale.

Rispettare, inoltre, quanto prescritto dal Comando Prov. le dei VVF con nota prot.n. 1857 del 20.02.2024 acquisita al protocollo regionale al n. 91173 del 21.02.2024, con cui ha espresso parere definitivo favorevole alle realizzazioni del progetto antincendio, alle seguenti condizioni:

“ Prima di avviare l'esercizio dell'attività, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso questo Comando, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11.

Ogni modifica delle strutture o impianti, oppure delle condizioni di esercizio dell'attività, che comporti una modifica delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga il responsabile dell'attività a riavviare le procedure di cui agli artt. 3 o 4 del DPR 151/11. ”

Scarichi

4. **di autorizzare lo scarico in corpo idrico superficiale** delle acque meteoriche di dilavamento piazzale provenienti dall'area pavimentata e delle acque meteoriche provenienti dalle aree coperte, **con le seguenti prescrizioni:**
- 4.1. Le acque provenienti dai servizi igienici saranno inviate in una vasca a tenuta e periodicamente conferite come rifiuti a ditte autorizzate.
- 4.2. Le acque di prima pioggia sono scaricate in corpo superficiale con valori limite di emissione di cui alla tabella 3 all'allegato 5 alla parte terza al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. per lo scarico in corpo idrico superficiale. Inoltre, le acque reflue saranno conformi ai limiti previsti dalla tabella 5 all'allegato 5 alla parte terza al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e non saranno presenti cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III al D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 4.3. Con periodicità annuale dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione/sedimentazione e di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 “Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
- 4.4. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto.
- 4.5. I campionamenti delle acque di prima pioggia dovranno avere almeno una cadenza semestrale, in caso di superamento di uno o più valori limite di emissione dovrà essere effettuato anche l'analisi delle acque di seconda pioggia. I risultati.
- 4.6. Le acque meteoriche provenienti dalle aree coperte sono scaricate nel torrente coperto direttamente e separatamente dagli altri scarichi.
- 4.7. Il pozzetto fiscale di cui alle coordinate 41.429800, 15.010283. per lo scarico delle sole acque di prima pioggia trattate dal depuratore dovrà essere mantenuto costantemente accessibile in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico.
- 4.8. In caso di incendio, in nessun caso devono verificarsi perdite nell'ambiente esterno delle acque di spegnimento, e pertanto le pendenze devono essere adeguate, ed i piazzali opportunamente dotati di cordoli in cemento.

- 4.9. Le superfici oggetto delle attività di trattamento dei rifiuti devono essere mantenute costantemente integre al fine di evitare ogni possibilità di contaminazione del suolo o delle falde.
- 4.10. Eventuali sversamenti di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere rimossi preferibilmente a secco.
- 4.11. I piazzali vanno costantemente mantenuti integri, allo stesso modo la ditta deve mantenere pulite e manutene le caditoie e le reti di raccolta delle acque ed in perfetta efficienza il sistema di depurazione delle acque di prima pioggia.
- 4.12. Eventuali sversamenti accidentali andranno risolti a secco.
- 4.13. La ditta dovrà effettuare non meno di due autocontrolli all'anno delle acque reflue di prima pioggia, di cui almeno uno, compatibilmente con gli eventi pluviali, a fine estate.

Rispettare, inoltre, quanto prescritto dal comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) nella nota prot.n. 681 del 17.10.2024 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 27616 con cui ha trasmesso parere favorevole allo scarico delle acque reflue , con recapito finale in corpo idrico superficiale, con le seguenti prescrizioni:

- 4.14. La ditta dovrà rispettare lo scarico quali-quantitativo come per legge e nel rispetto di quanto indicato in atti, e gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore con l'adozione dei più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
- 4.15. La ditta è tenuta a comunicare, in via preventiva, eventuali modifiche di scarico rispetto alla documentazione in atti;
- 4.16. Qualora i parametri risultassero non in linea con quanto prescritto, il titolare è tenuto a realizzare idonei impianti di trattamento delle acque reflue;
- 4.17. In ogni caso il titolare dovrà usare ogni cautela al fine di evitare qualsivoglia forma di inquinamento

5. Rispettare, altresì, quanto prescritto dal comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) nella medesima nota prot.n. 681 del 17.10.2024 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 27616 relativamente all'impatto acustico:

- 5.1. rispettare i parametri acustici previsti dalla normativa vigente;
- 5.2. il titolare dell'attività provvederà ad effettuare monitoraggi fonometrici con cadenza annuale che dovranno tassativamente rispettare i parametri acustici previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti Comunali.

6. di stabilire che:

- 6.1. ai sensi dell'art. 208 comma 12 del Dlgs 152/2006, la durata della presente autorizzazione è fissata in **dieci anni** dalla data del rilascio del presente atto;
 - 6.2. la ditta è obbligata a munirsi di tutte le, eventuali, altre autorizzazioni di legge necessarie alle modifiche da apportare;
 - 6.3. è necessario gestire l'attività nel pieno rispetto delle normative ambientali di settore e adottare i più utili accorgimenti per garantire sempre un elevato livello di tutela ambientale;
 - 6.4. l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto definitivo approvato con le relative prescrizioni;
 - 6.5. i lavori dovranno iniziare entro 1(un anno) dal rilascio del presente decreto di approvazione e concludersi entro (3), previa comunicazione di inizio lavori alla scrivente Unità Operativa Dirigenziale ed al Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);
 - 6.6. la ditta provvederà a comunicare a questa UOD e a tutti gli Enti competenti la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione dei lavori, allegando una perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori effettuati rispetto a quelli previsti nel progetto approvato dalla Conferenza di Servizi;
 - 6.7. prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività, la ditta è obbligata a presentare, la polizza fidejussoria a prima escussione in favore del Presidente della Giunta Regionale della Campania per eventuali danni all'ambiente che possono determinarsi nell'esercizio dell'attività svolta, così come previsto dal punto 5 dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 8/2019;
 - 6.8. questa UOD, acquisite in originale perizia asseverata e garanzie finanziarie previste dalla normativa vigente, provvederà a comunicare alla ditta e a tutti gli Enti di riferimento l'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto;
 - 6.9. ai sensi dell'articolo 197 del D. Lgs.152/06, sarà cura della Provincia di Benevento effettuare controlli periodici sull'attività di gestione dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni di cui alla Parte IV del D.lgs. 152/06 e la verifica in merito alla conformità tra il progetto approvato con le relative prescrizioni e i lavori effettuati;
- 7. di notificare** il presente decreto alla ditta FALCONE ECOLOGIA S.R.L.;
- 8. di trasmettere** copia del presente Decreto alla Regione Campania – “Sezione Casa di Vetro”; al Comune

di San Bartolomeo in Galdo (BN), all' ARPAC di Benevento, all'Amministrazione Provinciale di Benevento, all'ASL BN1, all' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Benevento, all' Ato Rifiuti di Benevento;

- 9. di far presente che** avverso tale decreto è ammesso, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

Ing. Michele RAMPONE